

APPELLO ROMA

8 NOVEMBRE 2004

PRESIDENTE: FANCELLI

ESTENSORE: POPOLIZIO

PARTI: BIZZARRI

(avv. D'Inzillo)

RAI

(avv. Di Porto)

MOSCATO

(avv. Savini)

Diritti della personalità

- Reputazione • *Pièce* teatrale • Accusa di infanticidio • Verità
- Mancanza • Illiceità
- Sussiste

Nella realizzazione di un'opera artistica l'autore può inventare fatti ed eventi non accaduti per

collegarli ad altri realmente verificatisi ma a condizione di non violare in tale irrealistica manifestazione il diritto alla reputazione e all'onore dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, non potendo mancare nemmeno in un'opera d'arte che preveda lo spunto da fatti realmente accaduti la verità degli stessi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 3 ed il 4 maggio 1999 Franca Bizzarri in Rampi conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed Enzo Moscato, chiedendo la condanna dei medesimi in solido o di ciascuno per quanto di spettanza al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicati in lire 500.000.000 o nella somma ritenuta equa, oltre alla riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. n. 47 del 1948, con vittoria delle spese.

Precisava l'attrice — madre di Alfredino Rampi, deceduto tragicamente nel 1981, cadendo in un pozzo artesiano — che la R.A.I. primo canale aveva posto in onda un monologo interpretato dall'attore Enzo Moscato, autore dell'opera artistica, in cui veniva affermato tra l'altro « Sono le mamme che gettano i bambini nei pozzi; Alfredino, Jessica, Tommaso non sono caduti per sbaglio nei cunicoli, sono le mamme che li hanno buttati, poi hanno inscenato il pianto e la disperazione, le ipocrite assassine, le infanticide; nessuna mamma uccide per uccidere la sua creatura, Alfredino, Jessica, Tommaso, ma per farla tornare nel ventre, nelle ovaie, e così apre la terra come una vagina, senza il minimo rimorso o ripensamento ».

Da tale inciso e da altri brani dell'opera teatrale la Rampi traeva il convincimento di essere stata diffamata, avendo l'autore ed interprete sostenuto senza ombra di dubbio che la morte di Alfredino era opera sua, per averlo lei gettato nel pozzo, anche se al solo scopo di « proteggerlo » e di affidarlo alle viscere della terra come se avesse voluto farlo rientrare nel suo utero protettivo.

Si costituivano i convenuti, che formulavano varie eccezioni nel merito chiedevano rigettarsi la domanda, in quanto la *pièce*, tratta da un film che aveva avuto grande successo di critica e di pubblico nel 1996, non intendeva affatto diffamare la Rampi ma solo esporre in modo artistico e surreale il tema della morte tanto è vero che in una intervista premessa alla posta in onore del lavoro il Moscato assumeva che aveva inteso esorcizzare la morte dei minori, che è più dolorosa ed innaturale di quella di tutti gli altri, rappresentandola come un rientrare nell'utero materno.

Con sentenza depositata il 5 luglio 2001 e notificata il 15 gennaio 2002 il giudice monocratico presso il Tribunale di Roma respingeva la domanda e condannava Franca Bizzarri in Rampi alle spese.

Avverso detta sentenza proponeva appello quest'ultima con citazione notificata alle controparti il 14 e 25 febbraio 2002, chiedendone la ri-

forma in suo favore con accoglimento della domanda risarcitoria e con vittoria delle spese.

Si costituivano gli appellati, che con varie argomentazioni chiedevano rigettare l'appello con vittoria delle spese.

Sulle conclusioni sopra richiamate delle parti. La causa veniva ritenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di memorie e di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda attrice è fondata e va accolta.

Con un primo motivo interamente devolutivo sull'*an debeat*ur l'appellante Franca Bizzarri in Rampi critica l'impugnata decisione per avere il giudice a quo ritenuto assorbente rispetto ai diritti della persona violati dalla diffusione pubblica dell'opera teatrale — il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

La doglianza è fondata e va accolta nei limiti appresso indicati. L'appellante invoca il rispetto dei suoi diritti personalissimi, tutti a suo giudizio violati nell'occorso, quali il diritto alla dignità, all'onore, alla reputazione, al nome, all'identità personale ed in fine all'oblio.

Alcuni di tali diritti esulano dalla fattispecie in esame.

Non vi rientra certamente il diritto all'oblio per due ordini di motivi.

Innanzitutto, per diritto all'oblio si intende il diritto a essere dimenticati in mancanza della attualità del fatto accaduto o comunque accaduto molto tempo prima della sua rievocazione e quindi dell'interesse pubblico alla sua divulgazione.

Così inteso tale diritto, esso certamente esula dalla fattispecie in esame, in quanto presuppone un qualcosa che anche indirettamente coinvolga apprezzamenti negativi nella persona citata: e nel caso in esame l'evento occorso nel 1981 non coinvolge in alcun modo giudizi o interpretazioni che potessero apparire disdicevoli per la Rampi e meritevoli di essere dimenticati.

In secondo luogo, la donna — proprio per non dimenticare il tragico evento ed anzi per evitare che in futuro se ne potessero verificare di simili — ha insieme al marito creato l'Associazione «Alfredino Rampi» e con ciò ha inteso evitare proprio che sulla vicenda e sulle sue drammatiche conseguenze scendesse il velo dell'oblio.

Quanto poi ai diritti al nome ed all'identità personale non pare che l'opera in questione abbia inteso coinvolgere tali prerogative, anche perché il chiaro riferimento agli Alfredini ed alle modalità del fatto tragico non poteva indurre in dubbio circa il riferimento alla tragedia di Vermicino ed a coloro che ne furono coinvolti.

Quelli che invece potrebbero dirsi violati nell'opera teatrale in oggetto sono il diritto all'onore, quello alla dignità e quello alla reputazione, intesi come considerazione di cui si ha diritto di godere presso il pubblico.

Ebbene, la sentenza impugnata ha escluso l'elemento della illiceità nell'opera teatrale, ritenendo con una pregevole sintesi critica che proprio in quanto opera dell'ingegno essa dovesse quasi prevalere sul diritto sopra enunciato.

Col secondo motivo di gravame l'appellante attacca proprio le conseguenze di un tale assunto e cioè l'inesistenza di un danno risarcibile perché il diritto alla libera manifestazione del pensiero artistico escluderebbe la presenza degli elementi necessari per la sussistenza del reato di diffamazione e cioè dell'interesse pubblico, della verità dei fatti e della conti-

nenza. Ritiene invece il Collegio che la doglianza in esame sia fondata. Innanzitutto, il diritto alla libera estrinsecazione dello spirito nell'opera d'arte non può sopprimere o ridurre il diritto al rispetto della dignità e della reputazione, parimenti riconosciuto a livello costituzionale.

Tuttavia va precisato che proprio per la peculiarità della materia artistica, essa può senz'altro prescindere dall'interesse generale alla diffusione di una notizia, cui si sostituisce l'interesse ad una rappresentazione artistica degna di un tale attributo ed anche dalla continenza, come si dirà in seguito.

Ed infatti, non può essere invocata a difesa del diritto all'onore o all'altrui considerazione o reputazione la coesistenza dei tre elementi sopra enunciati, in quanto l'originalità e la peculiarità dell'opera d'arte devono necessariamente prescindere sia dall'interesse immediato e generale (si pensi alle tragedie greche, che risalgono anche a 2.400 anni fa e tuttavia conservano la loro carica emotiva anche a prescindere dall'attualità di eventi che riguardarono re, dei e soggetti immaginari), sia dalla continenza, intesa come uso appropriato e moderato, nell'ambito della narrazione, del discorso (un simile limite ridurrebbe opera d'arte a mera enunciazione cronistica dei fatti esposti, privandoli di quella carica emotiva che invece è peculiare della *ratio* artistica).

Ciò che invece — a giudizio del Collegio — non può mancare nemmeno in un'opera d'arte che prenda lo spunto da fatti realmente accaduti è la verità degli stessi.

L'artista in tali ipotesi può inventare fatti ed eventi non accaduti per collegarli ad altri realmente verificatisi, ma a condizione di non violare, in tale irrealistica manipolazione, il diritto alla reputazione ed all'onore dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti.

In definitiva, la libertà di manipolazione dei fatti a scopi artistici deve arrestarsi di fronte al diritto di coloro che da tale operazione possano subire danni per l'attribuzione di fatti disdicevoli addirittura illeciti penalmente (come nel caso di specie, in cui alla Rampi si è attribuito l'assassinio del piccolo Alfredino senza un reale fondamento storico o processuale).

Le considerazioni sopra esposte portano a concludere, diversamente da quanto fatto dal giudice *a quo*, che l'operazione attuata dall'autore — interprete e quindi la sua diffusione da parte della R.A.I. sul primo canale (anche se in ora notturna) è illecita rivestendo il carattere della non veridicità e quindi comportando la sussistenza degli elementi del reato di diffamazione.

Al riguardo va rammentato che se per escludere l'illiceità della notizia giornalistica o comunque dell'opera da diffondere in pubblico occorre la coesistenza dei tre elementi sopra esaminati, per la sussistenza di detta illiceità basta l'assenza anche di uno solo di detti elementi: e nel caso in esame è mancata la verità dei fatti attribuiti alla mamma di Alfredino (anche se la stessa non è citata per nome) ed anzi alla donna sono stati attribuiti non solo la paternità di un infanticidio volontario ma anche l'atteggiamento ipocrita di chi finge dolore dinanzi al pubblico ed invece non prova né rimorso né pentimento; e questo è certamente un insieme di elementi assolutamente diffamatori. Conseguentemente, la domanda risarcitoria va accolta. Sul *quantum*, il danno patrimoniale non può essere riconosciuto, non avendo l'attrice provato che il comportamento illecito degli appellati le abbia provocato un decremento reddituale o patrimoniale.

Va invece riconosciuto il danno morale, che discende dalla illiceità del comportamento sia dell'autore ed interprete dell'opera teatrale sia della R.A.I. S.p.A., che la pose in onda senza preoccuparsi dei risvolti denigratori in essa contenuti.

Va precisato che nella liquidazione del danno, allo scopo di determinarla equitativamente, va tenuto conto sia della gravità delle affermazioni del Moscato sopra enunciate sia del fatto che la diffusione avvenne ad opera di RAI 1, che è notoriamente il canale televisivo più seguito in sede nazionale — seppure in ora notturna — sia infine della figura della danneggiata, che ha dedicato ormai la sua vita alla Associazione Alfredo Rampi e può vedere enormemente pregiudicata la sua credibilità dalle inveritiere affermazioni contenute nell'opera esaminata. Stimasi equo liquidare pertanto la somma di € 100.000 comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.

Quanto alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47 stima il Collegio che la stessa non sia dovuta, in quanto la materia esula dall'uso del mezzo della stampa, vertendosi in ipotesi di diffamazione attuata attraverso la diffusione di un'opera d'arte.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico degli appellati in solido e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte di Appello definitivamente pronunciando

1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Bizzarri Franca in Rampi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25949/01 depositata il 5 luglio 2001 e notificata il 15 gennaio 2002 con atto di citazione notificato alla R.A.I. S.p.A. ed a Vincenzo Moscato rispettivamente il 14 ed il 25 febbraio 2002 e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accoglie la domanda di risarcimento dei danni e condanna gli appellati in solido a pagare alla Bizzarri la somma di € 100.000 oltre agli interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo.

2) Condanna la R.A.I. e il Moscato in solido alla rifusione in favore di Bizzarri Franca in Rampi delle spese del giudizio, che per liquida il primo grado in € 3.000 di cui € 800 per diritti ed € 1.950 per onorari e per il presente grado in complessivi € 7.000 ivi compresi € 1.200 per diritti ed € 5.500 per onorari.